# CAMERA DEI DEPUTATI N. 827

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

# TESTA ENRICO, RONCHI, SCALIA, SERAFINI MASSIMO, RODOTÀ. BASSANINI. CEDERNA

Presentata il 15 luglio 1987

Norme concernenti l'educazione ed informazione sui danni del fumo, il divieto di fumare in determinati locali, e la pubblicità dei prodotti da fumo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esiste oramai e da molto tempo un ampio accordo in sede medica e scientifica sui danni rilevanti provocati alla salute umana dal fumo. Valga per tutti un dato proposto all'opinione pubblica dall'Organizzazione mondiale per la sanità. Tale organizzazione valuta in almeno un milione il numero delle persone che perdono la vita a causa del fumo. Un danno quindi grave, valutabile per il nostro Paese in diverse decine di migliaia di decessi causati dal fumo e in un forte aggravio delle spese sanitarie.

Numerose ricerche e la stessa Organizzazione mondiale per la sanità hanno inoltre messo in rilievo come subiscano i danni del fumo anche coloro che non coltivino tale abitudine, ma che per le con-

dizioni in cui si trovano a vivere od a lavorare, siano costretti a convivere con il cosiddetto fumo ambientale.

Ed anche qualora non vi sia certezza quantitativamente stabilita sui danni del « fumo passivo » si manifesta ormai in modo evidente anche nel nostro Paese l'attitudine ed il desiderio di un gran numero di non fumatori, spesso riuniti in associazioni, ad essere garantiti dai danni e dai fastidi del fumo.

Il nostro Paese, nel quale in generale sono assai carenti gli interventi di prevenzione della salute umana e soprattutto le politiche di informazione tendenti a tale scopo, ha affrontato fino ad oggi il problema in modo assai parziale. E non vi è dubbio invece che esso rappresenti un preminente problema di salute pub-

blica. L'unica normativa che regola tale problema è costituita, com'è noto, dalla legge n. 584 del 1975, concernente il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici.

Essa è invece estremamente carente sia per quanto concerne una più estesa protezione del non fumatore, sia per quanto riguarda le politiche attive di dissuasione, informazione, prevenzione, sia per quanto concerne la possibile riduzione dei danni sui fumatori.

Abbiamo insomma bisogno di una politica globale nei confronti del problema fumo ed essa non può certo ridursi ad alcuni parziali divieti, che poco incidono, soprattutto se confrontati con ben più ampie tendenze che hanno la loro origine nel mercato, nei comportamenti dei consumatori, nelle abitudini culturali, nel grado di informazione e consapevolezza dei cittadini.

Da questo punto di vista va segnalato che i più ampi risultati nella battaglia contro il fumo si stanno ottenendo laddove non solo si mette in atto un'equilibrata politica di divieti, ma soprattutto si è riusciti ad invertire un trend culturale, che collegava l'abitudine del fumo a comportamenti ritenuti emancipatori, socialmente apprezzati o più semplicemente alla moda. E da questo punto di vista decisiva è stata l'azione informativa e la positiva pressione sociale svolta non solo dalle autorità pubbliche, ma da singoli cittadini e soprattutto da associazioni ed enti volontari.

Dobbiamo inoltre avere presente che una politica globale nei confronti del fumo deve almeno perseguire tre obiettivi: scoraggiare l'accesso al fumo da parte di chi non possiede questa abitudine, proteggere il non fumatore e metterlo nella condizione di fare valere il suo diritto a non subire i danni o i fastidi del fumo, aiutare il fumatore o a liberarsi della sua condizione o a ridurre per quanto 'possibile i danni prodotti dalla sua abitudine.

Occorre inoltre avere presente che il grado di maturità raggiunto dalla nostra società rende necessarie politiche certo severe e decise, ma anche credibili. Che si esercitino in altre parole operando per la piena responsabilizzazione di ogni soggetto, evitando di produrre, per eccessi di vario tipo, effetti controproducenti o più semplicemente di perdere di credibilità.

La presente proposta di legge punta quindi, in accordo con queste premesse a: avviare un'ampia campagna informativa e preventiva nei confronti della popolazione, proteggere i non fumatori facendone anche un soggetto attivo di una più ampia strategia di dissuasione, informare i fumatori relativamente all'impatto dei prodotti da essi usati.

Questo ultimo obiettivo raramente viene preso in considerazione, mentre le stesse autorità scientifiche insistono sulla necessità di tenere in considerazione anche quella quota di popolazione che comunque non intende cessare di fumare e che occorre per lo meno indirizzare verso prodotti sempre più a basso contenuto di sostanze nocive. Anche da questo punto di vista è carente nel nostro Paese l'informazione ed è per questo che probabilmente occorre rivedere l'attuale disciplina pubblicitaria, consentendo l'informazione pubblicitaria per i soli prodotti a basso contenuto di sostanze nocive.

A questo scopo non va taciuto il ruolo decisivo del Monopolio dello Stato al quale si deve perlomeno chiedere di cessare la produzione dei prodotti più nocivi, largamente presenti tra i suoi manufatti.

La legge proposta è così articolata.

Gli articoli 1 e 2 obbligano i Ministeri competenti, sanità e pubblica istruzione a definire campagne di informazione, a carattere preventivo, sui danni apportati dal fumo alla salute umana e indicono la « Giornata nazionale contro il fumo », da tenersi in collaborazione con le associazioni volontarie.

L'articolo 3 definisce i divieti relativamente ai locali ed ai mezzi di trasporto pubblico. Nessun divieto è previsto per quelle situazioni, strettamente private, nelle quali anche questo problema è bene che sia lasciato all'accordo fra gli individui.

L'articolo 4 prevede, per quanto concerne i luoghi di lavoro, un divieto generale e l'obbligo del datore di lavoro di garantire ai dipendenti fumatori spazi ap-

positi.

Gli articoli 5 e 6 obbligano i produttori ad apporre scritte visibili sui pacchetti di sigarette con l'indicazione quantitativa delle sostanze nocive contenute ed incarica il Ministero della sanità, di concerto con quello delle finanze di stabilire le modalità di analisi e darne notizia nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 7 ribadisce il divieto di propaganda e pubblicità dei prodotti da fumo, ma prevede una eccezione limitata

nel tempo e nello spazio, per quel prodotto con contenuto basso di nicotina e catrame, allo scopo di favorirne la diffusione fra i fumatori. Lo stesso articolo prevede in questi casi una sovratassa del 20 per cento da destinare alle campagne informative del Ministero della sanità. È anche previsto che tali inserzioni siano accompagnate da una scritta che informi sui pericoli del fumo.

L'articolo 8 prevede che il Governo studi e determini le condizioni per una riconversione produttiva del Monopolio dello Stato allo scopo di giungere alla produzione da parte dello stesso solo di sigarette a basso contenuto di sostanze nocive.



PROPOSTA DI LEGGE



## PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

#### (Educazione).

- 1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito dei programmi definiti annualmente per la scuola dell'obbligo, inserisce iniziative didattiche di informazione sanitaria rivolte ad illustrare i pericoli per la salute umana che l'uso del tabacco determina.
- 2. Il Ministro della sanità promuove periodicamente campagne di informazione sanitaria sui pericoli derivanti dal fumo, utilizzando a tale fine i presidi sanitari delle unità sanitarie locali ed avvalendosi del servizio radiotelevisivo e dei normali organi di stampa.
- 3. In quest'opera il Ministero della sanità si avvale del contributo delle associazioni di volontariato e degli enti locali.

### ART. 2.

## (Giornata contro il fumo).

1. Il 4 dicembre di ogni anno è dichiarato « Giornata nazionale contro il fumo ». In quell'occasione il Ministero della pubblica istruzione e quello della sanità promuovono iniziative straordinarie, in collaborazione con le associazioni volontarie, tese alla dissuasione dell'uso di prodotti da fumo. A tale scopo è stanziata per il 1988 la cifra di 5 miliardi.

## ART. 3.

(Divieti).

#### 1. È vietato fumare:

a) negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie pubbliche e private;

- b) nelle scuole di ogni ordine e grado;
- c) sui mezzi di trasporto pubblici e nelle aree al chiuso adibite all'attesa:
- d) nei locali al chiuso adibiti: a sale di spettacolo cinematografico o teatrale, a sale corse, a sale di riunione o assembramento, ad attività sportiva o ricreativa, nonché a musei, a biblioteche o a sale di lettura, a pinacoteche e a gallerie di arte aperte al pubblico;
- e) negli studi televisivi durante le riprese televisive;
- f) in tutti gli esercizi pubblici adibiti al commercio di generi alimentari.

#### 2. Il divieto di fumare è riferito:

- a) per la lettera a) del comma 1 ai locali destinati a degenza dei malati, a visita medica, a diagnostica, a terapia, a riabilitazione, ad attesa, nonché ai relativi spazi di accesso e transito, nelle cucine e nei locali dove avviene la preparazione del cibo;
- b) per la lettera c) del comma 1 agli autoveicoli adibiti a pubblico servizio per il trasporto collettivo di persone, alle vetture autofilotramviarie, alle funicolari aeree e terrestri, agli aeroplani limitatamente ai percorsi nazionali, ai compartimenti ed ai veicoli ferroviari ad unico ambiente riservati ai non fumatori, ai compartimenti a cuccette ed a quelli delle carrozze-letto, durante il servizio di notte, alle stazioni ferroviarie, autofilotramviarie, metropolitane, portuali, marittime ed aeroportuali limitatamente ai locali chiusi e confinati.
- 3. I proprietari ed i conduttori di tutti i ristoranti, mense o tavole calde con numero di coperti pari o superiore a 40 sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti non fumatori un'area del locale, adeguatamente protetta, pari almeno al 50 per cento dei posti totali disponibili. È comunque consentito al proprietario od al conduttore dei locali sopraindicati stabilire un generale divieto di fumare. In tal

caso dovrà segnalarlo all'esterno del locale. I proprietari ed i conduttori di tutti i ristoranti, mense o tavole calde con numero di coperti inferiore a 40 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'entrata del locale un segnale indicante se sia consentito o no fumare.

- 4. Con decreto del Ministro della sanità, possono essere individuati altri locali pubblici o aperti al pubblico e mezzi di trasporto a cui estendere il divieto di fumare.
- 5. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali indicati al precedente articolo, nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera d), e al comma 3 di tale articolo curano l'osservanza del divieto, e sono tenuti ad esporre, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
- 6. I trasgressori delle succitate disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.
- 7. Le persone indicate al comma 5 che non ottemperino alle disposizioni in esso contenute sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

#### ART. 4.

## (Luoghi di lavoro).

- 1. È vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.
- 2. È fatto obbligo al titolare di qualsiasi impresa, ufficio, luogo di lavoro, sia esso pubblico o privato, di approntare zone riservate ai dipendenti fumatori.
- 3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese, uffici, luoghi di lavoro sono tenute a dare comunicazione per iscritto a tutti i dipendenti di tale disponibilità di zone per fumatori.

#### ART. 5.

## (Scritte).

- 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere apposta su tutte le confezioni di sigari e sigarette, e a cura del produttore, una dicitura ben leggibile e non inferiore ai 2 millimetri di altezza che informi sui rischi e i danni del fumo.
- 2. Sulle confezioni di sigari e sigarette debbono essere inoltre indicati i dati quantitativi, per unità di prodotto, del contenuto di nicotina, catrame ed ossido di carbonio, nonché delle altre componenti tossiche e dannose presenti nei sigari e nelle sigarette.
- 3. Chiunque produce, detiene per vendere o commercia confezioni di sigarette e di sigari prive di queste indicazioni, o riportate erroneamente, è punito con la sanzione amministrativa da 5 a 50 milioni.

#### ART. 6.

## (Sostanze nocive).

- 1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono, inoltre resi noti ogni anno i valori medi di nicotina, catrame e ossido di carbonio per ogni tipo di sigaretta inserita nella tariffa di vendita di cui alla legge 13 luglio 1965. n. 825, e successive modificazioni.
- 2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità di effettuazione delle analisi di cui al comma 1, e sono individuati ulteriori dati e risultati analitici da riportare sulle unità di condizionamento, nonché le relative caratteristiche grafiche.

#### ART. 7.

## (Pubblicità).

- 1. È vietata qualsiasi propaganda pubblicitaria mirante direttamente o indirettamente a diffondere il consumo di prodotti da fumo, nazionali o esteri.
- 2. È vietato ai produttori, fabbricanti e commercianti di tabacco e prodotti derivanti dal tabacco di fornire la loro sponsorizzazione durante spettacoli od iniziative di qualsiasi natura, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- 3. Chi trasgredisce al divieto di propaganda pubblicitaria previsto dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
- 4. Non rientra nel divieto l'esposizione dei prodotti da fumo nei distributori automatici o nelle apposite scaffalature installate all'interno dei locali adibiti a rivendita o punti di vendita debitamente autorizzati e la propaganda dei prodotti accessori per l'uso del tabacco, quali pipe, accendini, portasigarette, bocchini e simili.
- 5. È concesso ai produttori in occasione dell'uscita di nuove marche di sigarette, con contenuto di condensazione inferiore a 12 milligrammi e a 0,7 milligrammi di nicotina, un periodo di tempo per il lancio pubblicitario non superiore a trenta giorni, e limitatamente ad inserzioni pubblicate su giornali e riviste, con l'esclusione dei mezzi pubblicitari radiotelevisivi.
- 6. Le ordinarie tariffe pubblicitarie sono, in questo caso specifico, gravate di una tassa pari al 20 per cento del costo usuale stabilito dall'editore. Tale sovraprezzo dovrà essere riscosso e accantonato a cura dell'editore, che provvederà all'atto della riscossione e senza ritardo a versarlo al Ministero della sanità in un apposito capitolo di bilancio, destinato a campagne di informazione e prevenzione dei danni del fumo.

- 7. Ogni inserzione pubblicitaria deve riportare in caratteri ben leggibili una scritta, stabilita dal Ministero della sanità, che informi sui danni derivanti dal consumo di tabacco.
- 8. Gli inserzionisti devono richiedere l'autorizzazione presso il competente Ministero.

## ART. 8.

## (Monopolio).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma di riconversione produttiva dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, finalizzato alla graduale cessazione della produzione di sigarette aventi un contenuto, per unità di prodotto, di condensato e di nicotina superiore agli indici di cui all'articolo 7.